NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **20 aprile 2022**

Fino al 2 maggio le istanze per rimborso accise sul gasolio per autotrazione

Per il primo trimestre 2022 termine tra il 1° aprile e il 2 maggio.

La comunicazione è dell'**Agenzia delle Dogane con Nota 142124 del 31 marzo 2022**.

La nota specifica che il periodo di riferimento è il primo trimestre (dal 1° gennaio al 31 marzo 2022) mentre i **litri consumati agevolabili** si considerano fino al 21 marzo 2022.

Come evidenziato nella nota, il **Decreto Energia n. 21/2022**, ha disposto una variazione dell'aliquota normale di accisa sul gasolio usato come carburante a decorrere dal 22 marzo 2022 e fino al 21 aprile 2022, **riducendola da euro 617,40 ad euro 367,40 per mille litri**.

L'articolo 1, comma 3, del suddetto DL ha stabilito la disapplicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale pari ad euro 403,22 per mille litri di prodotto (punto 4-bis della Tabella A), in quanto meno favorevole per la categoria di esercenti dei settori del trasporto di merci e del trasporto di persone.

Sul sito Internet dell'Agenzia, all'indirizzo **www.adm.gov.it** (Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2022) è disponibile **il software** aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2022.

Per i soggetti che **non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale**, si ricorda che il contenuto della **dichiarazione** di consumo presentata **in forma cartace** e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 **deve essere riprodotto su supporto**

informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione.

Sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:

per le **imprese nazionali**: l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell'impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell'impresa o alla principale tra le sedi operative;
per le **imprese comunitarie obbligate** alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell'impresa;
per le **imprese comunitarie non obbligate** alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario identifica l'Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza, secondo la tabella allegata (v. nota n.34315/RU del 28.01.2020).

La misura del beneficio si compendia in:

euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale sui quantitativi riforniti al mezzo di trasporto da distributore stradale o consegnati all'apparecchio di distribuzione automatica di carburanti per uso privato entro la fine della giornata del 21 marzo 2022.

I beneficiari dovranno indicare se intendono utilizzarlo mediante compensazione o richiederne la restituzione in denaro, questi crediti potranno essere utilizzati **entro il 31 dicembre 2023**.